Anima Valore High Yield 2027

Regolamento di gestione

Regolamento di gestione dell'OICVM italiano gestito da ANIMA SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è valido a decorrere dall'8 luglio 2024

ANIMA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa
b) Caratteristiche del Prodotto
c) Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei Regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

a) Scheda Identificativa

Denominazione tipologia e durata del Fondo

OICVM denominato:

FONDO LINEA SOLUZIONI

Anima Valore High Yield 2027

Le quote del Fondo sono destinate a "Clienti Professionali di diritto" di cui all'Allegato 3 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Intermediari).
La durata massima dell'OICVM (di seguito, anche "Fondo") è fissata al 30 giugno 2028.

Società di Gestione del Risparmio
ANIMA SGR S.p.A. (di seguito: la "SGR"), con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM.
La SGR è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico, nonché Capogruppo, Anima Holding S.p.A..
Il sito internet della SGR è: www.animasgr.it.

Depositario
BNP Paribas S.A. - Succursale Italia (di seguito: il "Depositario"), con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi n. 3, 20124 Milano - iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.
Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo vengono espletate presso la sede legale del Depositario.
Presso la predetta sede sono disponibili i prospetti contabili del Fondo.
Il sito internet del Depositario è: https://cib.bnpparibas.
I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari
Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è determinato con cadenza giornaliera, ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana. In tali casi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo (ove, per "lavorativo", s'intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì).
È comunque calcolato il valore unitario della quota riferito all'ultimo giorno lavorativo, quale sopra definito, di ciascun anno, anche se giorno di chiusura della Borsa italiana.
Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR.
Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) **Scheda Identificativa**
b) **Caratteristiche del Prodotto**
c) **Modalità di funzionamento**

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

LINEA SOLUZIONI

Anima Valore High Yield 2027

1. È un Fondo di tipo obbligazionario che mira nell'orizzonte temporale di 3 anni (Orizzonte Temporale dell'Investimento) a decorrere dall'avvio dell'offerta, ad una crescita del valore del capitale investito.

2. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
   - di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
   - del mercato monetario;
   - di natura azionaria;
   - derivati su: attività finanziarie investibili dall'OICVM, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
   - derivati per il trasferimento del rischio di credito (sia acquisto, che vendita protezione);
   - parti di OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").

3. Il Fondo investe sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari denominati in qualsiasi valuta, sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari.

   Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata e/o privi di merito di credito o OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
   Il Fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto in OICR aperti sia gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (di seguito, OICR collegati) sia gestiti da *asset manager* terzi.
   L'investimento in depositi bancari è limitato al 30% delle attività complessive, fermi restando i limiti normativi di tempo in tempo vigenti.
   Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse dei Partecipanti.
   Il Fondo può investire, nel limite del 10% del valore complessivo netto, in titoli denominati in valuta estera. L'esposizione al rischio cambio è minimizzata.
   Il Fondo investe principalmente in Paesi dell'area Euro.
   L'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti di Paesi emergenti è residuale.

4. Viene adottato uno stile di gestione attivo.
   Gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria sono effettuati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: *ratios* patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulla parte breve delle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati.

   Viene adottato uno stile di gestione orientato alla costruzione iniziale e al mantenimento, fino al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, di un portafoglio investito in strumenti finanziari obbligazionari come descritti nella politica d'investimento - cosiddetta logica "buy & maintain".

Inoltre, durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento il portafoglio viene monitorato costantemente, attuando, se ritenuto opportuno da parte della SGR per finalità di contenimento del rischio o di incremento della redditività attesa, smobilizzi di titoli presenti in portafoglio o sostituzioni degli stessi con titoli obbligazionari con vita residua coerente con l'obiettivo di investimento.
Successivamente alla data di scadenza dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, il portafoglio del Fondo sarà costituito, principalmente, da strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, inclusi gli OICVM (anche collegati), emessi in qualsiasi valuta (rischio cambio residuale, esclusa la componente investita in OICVM), da depositi bancari e da liquidità. La *duration* del portafoglio, esclusa la componente investita in OICVM, non sarà superiore a 12 mesi.

5. Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa di vigilanza.
In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

6. Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio e in conformità a quanto previsto nelle disposizioni di tempo in tempo vigenti, il Fondo può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine).

7. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva adottato da Banca d'Italia.

8. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

9. Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste e descritte nel Regolamento, volte a tutelare l'interesse dei Partecipanti.

10. Ai sensi del presente Regolamento l'indicazione "minimizza il rischio di cambio" significa "avere un'esposizione al rischio di cambio non superiore al 5% del valore complessivo netto".

11. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), nonché quelli indicati nella lista, approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'Associazione stessa (www.assogestioni.it), dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento del Fondo ed indicati nel presente Regolamento.

12. Si riporta di seguito il controvalore, in termini percentuali, associato alla definizione utilizzata nell'ambito del presente Regolamento in relazione alla rilevanza degli investimenti rispetto al totale del portafoglio:

Residuale	< 10%

13. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters.

Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE). Nella selezione di investimenti in valuta estera si tiene conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

14. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra

gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.

Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad i*nvestment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

1.1 Limiti alle operazioni con parti correlate

Il Fondo può acquistare titoli di Società finanziate da Società del Gruppo di appartenenza della SGR.
La SGR si riserva la facoltà di investire in parti di OICVM gestiti dalla stessa SGR o da altre Società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi di investimento degli OICVM da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.
Il Consiglio di Amministrazione della SGR può adottare una delibera nella quale sono individuati i limiti all'acquisto, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da Società del Gruppo.

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

1. Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico del Fondo

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
   - **a)** una commissione di gestione calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità liquide dello stesso il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di calcolo in misura pari a 0,40% su base annua sia durante il Periodo di Collocamento sia durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento e per il periodo successivo fino al termine della durata del Fondo;
   - **b)** il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo, calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,075% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;
   - **c)** il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima, è pari allo 0,085% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti;
   - **d)** gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
   - **e)** gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari, tra i quali potrà figurare la commissione per il servizio di raccolta ordini, prestato anche da Società appartenenti al medesimo gruppo della SGR, calcolata quotidianamente - in misura percentuale - sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Nella relazione annuale del Fondo saranno resi noti gli importi effettivamente corrisposti per il servizio di raccolta ordini, da comprendere nel calcolo del *"total expense ratio"* (TER);
   - **f)** i costi di stampa e di invio dei documenti periodici destinati al pubblico e quelle derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità, o comunque al collocamento di quote del Fondo;
   - **g)** le spese di pubblicazione sul quotidiano del valore unitario delle quote del Fondo, degli avvisi inerenti i prospetti periodici del Fondo e quelle di pubblicazione degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo e relativi alle modifiche regolamentari, richieste da mutamenti normativi o delle disposizioni di vigilanza;
   - **h)** le spese di revisione della contabilità e delle Relazioni di gestione Fondo, ivi compreso il Rendiconto finale di liquidazione;
   - **i)** gli oneri finanziari connessi all'eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti e le spese connesse;
   - **j)** le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
   - **k)** gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
   - **l)** il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.

   L'incidenza complessiva del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota unitamente al compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, al netto delle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, non potrà comunque essere superiore allo 0,140%.

2. Il pagamento delle suddette spese, ad eccezione della commissione di gestione e del costo per il calcolo del valore della quota è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3. In caso di investimento in OICVM collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della provvigione di gestione a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente, la remunerazione avente la stessa natura (provvigione di gestione) percepita dal gestore fondi collegati, fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICVM collegati acquisiti.

3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

3.2.1 La SGR, all'atto della sottoscrizione, ha il diritto di prelevare una commissione di sottoscrizione in misura pari allo 0,50% dell'ammontare lordo delle somme investite, riconosciuta al Fondo a titolo di commissione antidiluizione. Detta commissione antidiluizione è volta a compensare i costi di transazione sostenuti dal Fondo a seguito degli investimenti in titoli conseguenti alle nuove sottoscrizioni, ciò al fine di mitigare il potenziale pregiudizio derivante da tali investimenti per i partecipanti già titolari delle quote del Fondo.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) **Scheda Identificativa**
b) **Caratteristiche del Prodotto**
c) **Modalità di funzionamento**

c) Modalità di funzionamento

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i Collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.
   Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 8:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel Modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal Sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
A tal fine la SGR può:
- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.
Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
   - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a 1.000.000,00 di Euro e l'importo minimo dei versamenti successivi è pari a 5.000,00 Euro.

2. La sottoscrizione può essere effettuata:
   - direttamente presso la SGR;
   - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla Società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai Clienti Professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 58/1998.
La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente. La SGR accetta domande di sottoscrizione di quote del Fondo trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
La convenzione non è necessaria qualora le domande di rimborso di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
   - assegno bancario, non trasferibile, ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - Rubrica "Denominazione del Fondo";
   - bonifico bancario a favore di ANIMA SGR S.p.A. - Rubrica "Denominazione del Fondo".

5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.
Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II "Quote e certificati di partecipazione".

6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella *"Scheda Identificativa"* del presente Regolamento.

7. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.

2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *"Scheda Identificativa"*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in

deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.
Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *"Scheda Identificativa"*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.
La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente al primo giorno di calcolo del valore unitario della quota, il valore iniziale di sottoscrizione del Fondo, rimarrà invariato a 10,00 Euro.

2. La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
- **a)** reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento.
  La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- **b)** pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR.
  Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a una valorizzazione), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR. La SGR accetta domande di rimborso di quote del Fondo trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
   La convenzione non è necessaria qualora le domande di rimborso di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
   - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
   - le generalità del richiedente;
   - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata;
   - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
   - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
   - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

   Nel caso in cui la domanda di rimborso sia presentata o inviata direttamente alla SGR, la stessa dovrà essere accompagnata dall'attestazione in originale dell'effettiva titolarità del conto corrente su cui l'avente diritto al rimborso chiede l'accredito del controvalore, rilasciata dall'istituto bancario presso il quale è acceso il conto.
   Qualora, a fronte di una richiesta di rimborso, il Partecipante rimanga titolare di una frazione di quota, la SGR si riserva la facoltà di rimborsare anche la frazione residua e, pertanto, la totalità delle quote detenute dal Cliente.

4. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviare le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8:00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri Partecipanti di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

8. Le suddette operazioni sono quelle di importo particolarmente rilevante rispetto al valore complessivo del Fondo, intendendosi tali quelle pari o superiori al 3% dello stesso, ovvero quelle ravvicinate (pratica del *market timing*), intendendosi tali le richieste di rimborso pervenute alla SGR nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione, il cui importo sia almeno pari all'1% del valore del Fondo, secondo l'ultimo valore della quota pubblicato sulla fonte indicata nella *"Scheda Identificativa"*.

9. Per contrastare le predette pratiche, la SGR ha la facoltà di determinare il valore del rimborso e della successiva sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie.

10. In particolare, il giorno di regolamento del rimborso avverrà entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di rimborso (il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto coincide con quello di regolamento del rimborso).

11. La presente procedura si applica anche qualora il Partecipante abbia inoltrato richieste singolarmente inferiori ai limiti sopraindicati ma cumulativamente superiori a detti limiti.

12. In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, sarà rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.

13. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

14. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti.
Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

15. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
   - bonifico;
   - assegno circolare non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun Partecipante. Il Partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo.

   Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.

5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *"Scheda Identificativa"* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
   - in caso di scioglimento della SGR;
   - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR.
   La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;

b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;

c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un Rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;

d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul Rendiconto finale di liquidazione;

e) il Rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti.
Ogni Partecipante potrà prendere visione del Rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal Rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;

g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;

h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. *g)* si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. *e)*;

i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082
www.animasgr.it - Info: clienti@animasgr.it
Numero verde: 800.388.876